

Dott. GIUSEPPE BIANCHI

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

Circolare n. 13

Del 7 Ottobre 2013

OGGETTO: Aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% - Acquisti intracomunitari e importazioni – momento di effettuazione delle operazioni

L'aumento dell'aliquota IVA ordinaria si riflette ovviamente anche sugli **acquisti intracomunitari** di beni e servizi nonché sulle **importazioni** effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2013. Anche in questi casi, per l'applicazione dell'aliquota corretta, è necessario fare riferimento ai **criteri** che definiscono il **momento di effettuazione** delle suddette operazioni.

Nello specifico, per le importazioni di beni l'aliquota IVA del 22% si applica con riferimento alle operazioni per le quali la **dichiarazione doganale** è stata accettata **successivamente** al **1° ottobre 2013**. Infatti, come prescrive l'art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), l'obbligazione doganale all'importazione sorge "al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana".

Per gli **acquisti intracomunitari** di beni si applica, invece, l'aliquota IVA vigente al momento di **inizio del trasporto o della spedizione** dallo Stato UE di partenza. Il principio in base al quale il momento impositivo coincide con quello di partenza del bene dallo Stato di origine, tanto per le **cessioni** quanto per gli **acquisti**, è fissato dal nuovo testo art. 39 del DL 331/93, modificato sul punto dalla Legge di stabilità 2013.

Pertanto, l'aliquota del 22% dovrà essere applicata su tutti gli acquisti il cui trasporto o spedizione **è iniziato**, nello Stato di origine del bene, dal 1° ottobre 2013.

Tuttavia, qualora venga **emessa fattura prima dell'inizio del trasporto dei beni**, l'operazione si considera effettuata alla data di **emissione della fattura**, ancorché limitatamente all'importo fatturato. Al riguardo, il modificato art. 39, comma 2 del DL 331/93 ha escluso la rilevanza, ai fini della fatturazione, degli **acconti** versati sugli acquisti di beni intracomunitari. Nel caso di acconti

versati in assenza di emissione della fattura, l'operazione è dunque effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine, secondo il criterio generale.

Ulteriore elemento di novità rispetto al pregresso incremento dell'aliquota IVA ordinaria (avvenuto il 17 settembre 2011) si ha con riferimento al **momento di effettuazione** delle **prestazioni di servizi "generici"**, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto IVA non residente a un soggetto IVA italiano.

Per tali servizi, rilevanti ai fini IVA nel **paese del committente** (quindi in Italia), si applica l'aliquota IVA vigente al momento di **ultimazione della prestazione**, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DPR 633/72. Al riguardo, per individuare il momento di ultimazione della prestazione, l'Agenzia delle Entrate ha legittimato l'utilizzo del momento di **ricevimento della fattura (circ. n. 16/2013)**. Nel caso di **pagamenti anticipati**, tuttavia, le suddette prestazioni di servizi "generici" si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo (ancorché parziale).

Ancora, le medesime prestazioni di servizi "generici", se effettuate in modo continuativo per più di un anno (e in assenza di acconti o pagamenti parziali), si considerano **effettuate** al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione stessa. In questo caso l'aliquota IVA applicabile sarà quella del 22%, in vigore (presumibilmente) al 31 dicembre 2013.

o o o o o o o o

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Giuseppe Bianchi